

Regolamento per le Concessioni, Locazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare di proprietà
del Comune di Livorno
(Approvato con Delibera C.C. n. 119 del 26/7/2010)

- estratto -

(*omissis*)

TITOLO VII : CANONE DI RICOGNIZIONE DI DOMINIO

Art. 46 – Definizione

1. Ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992, le occupazioni del demanio stradale sono assoggettate al canone di ricognizione di dominio, consistente in un corrispettivo dell'uso del bene pubblico da parte del concessionario, al fine di riaffermare il pieno diritto di proprietà del Comune.
2. Il canone ha valore di riconoscimento della demanialità del bene, in forza del quale viene concesso uno speciale uso del suolo, limitativo dell'uso generale cui il bene è destinato.
3. Il canone ha natura giuridica di entrata di carattere patrimoniale, quale corrispettivo dovuto dall'utilizzatore del bene pubblico al Comune a titolo di compenso.

Art. 47 – Oggetto del canone

1. Il canone si applica per le occupazioni del suolo, soprasuolo, sottosuolo pubblico, di beni demaniali comunali e del patrimonio indisponibile, utilizzati per la messa in opera di passi carrabili, allacciamenti per acquedotti e fognature, attraversamenti con linee elettriche.
2. Non sono assoggettate al canone le occupazioni già assoggettate alla Tassa per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 48 – Soggetti passivi

1. Per gli allacci alle fognature il canone è dovuto dal titolare del contratto di allacciamento alla fognatura, o da chi gli è succeduto nella proprietà dell'immobile.
2. In caso di contratto stipulato fra più soggetti per allaccio alla fognatura, oppure per le occupazioni in assenza di contratto, tutti i proprietari degli immobili che utilizzano il medesimo allaccio sono obbligati in solido ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile, in quanto l'allacciamento alla fognatura è parte comune come previsto dall'art. 1117 num. 3 del Codice Civile, anche in caso di edifici distinti.
3. E' dovuto il pagamento del canone da parte del proprietario dell'immobile, anche per tutte le occupazioni per le quali non è stato richiesto e rilasciato alcun titolo autorizzativo o stipulato alcun contratto, con la presunzione che esse siano avvenute per i 10 anni precedenti.

Art. 49 – Criteri particolari di misurazione

1. Per i passi carrabili a raso i metri lineari si determinano in misura della larghezza dell'accesso.
2. Per quanto riguarda gli allacci alla fognatura, in assenza di contratto o sopralluogo del gestore della rete, si presume che ogni immobile abbia n. 2 allacci alle fognature se ubicato in zona servita dalla pubblica fognatura.
3. Uno o più proprietari, o il Comune stesso d'ufficio, possono richiedere direttamente al gestore della rete fognaria una verifica per accertare l'effettivo numero di allacci esistenti, con oneri a proprio carico.

Art. 50 – Tariffe

1. Le tariffe ed il diritto fisso sono deliberati dalla Giunta Comunale, e sono adeguati automaticamente e annualmente nella misura del 100% della variazione accertata per l'anno precedente dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 51 – Pagamento del canone

1. Il pagamento è dovuto annualmente entro il 31 dicembre, senza necessità di notifica di particolari comunicazioni.
2. Agli utenti viene comunque recapitato annualmente un bollettino con indicato il tipo di occupazione, l'ubicazione dell'immobile, l'importo da pagare e l'anno a cui si riferisce.
3. Il proprietario dell'immobile che usufruisce dell'occupazione di cui all'art. 47, anche se non ancora iscritto nell'elenco degli utenti, è obbligato al pagamento annuale anche in caso di mancato ricevimento o invio del bollettino.
4. In tutti i casi di omesso o inferiore pagamento entro il termine di cui al comma 1, si procede all'avvio della procedura di riscossione coattiva, senza necessità di ulteriori comunicazioni, con addebito di interessi e sanzioni.

Art. 52 – Esenzioni ed esclusioni dal pagamento

1. Non sono assoggettati al pagamento del canone i soggetti ai quali la legge o i regolamenti riconoscono la esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 53 – Sanzioni

1. In caso di violazioni concernenti l'applicazione del canone, si applicano le sanzioni di cui alla normativa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed in generale la normativa relativa ai tributi comunali.
2. La violazione di ogni altra disposizione del presente titolo VII comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, da € 100,00 ad € 500,00. L'autorità competente ex artt. 17 e 18 della Legge 689/1981 è individuata nel Dirigente del Servizio Tributi.

Art. 54 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

(omissis)